



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO SUL CIMITERO



Indice

I. GENERALITÀ	4
SORVEGLIANZA E AMMINISTRAZIONE.....	4
Art. 1 Base legale.....	4
Art. 2 Autorità competente.....	4
Art. 3 Amministrazione e sorveglianza.....	4
Art. 4 Delega.....	4
Art. 5 Orari d'apertura e di chiusura.....	4
Art. 6 Divieto d'ingresso e contegno nel cimitero.....	4
FUNERALI.....	4
Art. 7 Notifica del decesso.....	4
Art. 8 Data d'inumazione.....	4
Art. 9 Servizio funebre.....	5
Art. 10 Norme di polizia.....	5
II. INUMAZIONI	5
DIRITTO.....	5
Art. 11 Diritto all'inumazione.....	5
NORME GENERALI.....	5
Art. 12 Autorizzazione.....	5
Art. 13 Orario delle inumazioni.....	5
Art. 14 Tipo di cassa.....	5
Art. 15 Contenuto della bara.....	5
Art. 16 Procedura di sepoltura.....	6
Art. 17 Ordine di sepoltura.....	6
Art. 18 Tipo di sepoltura.....	6
Art. 19 Urne cinerarie.....	6
CONCESSIONI E SCADENZE.....	6
Art. 20 Concessioni.....	6
Art. 21 Domanda di concessione.....	6
Art. 22 Avviso di scadenza.....	6
Art. 23 Soppressione del cimitero.....	7
Art. 24 Rientro in possesso.....	7
III. ESUMAZIONI	7
NORME GENERALI.....	7
Art. 25 Esumazioni ordinarie.....	7
Art. 26 Ossario comune.....	7
Art. 27 Oggetti di valore.....	7
Art. 28 Posto libero.....	7
Art. 29 Esumazioni straordinarie.....	7
IV. ORGANIZZAZIONE	8
SUDDIVISIONE DEL CIMITERO.....	8
Art. 30 Piano delle sepolture.....	8
NORME DI EDILIZIA.....	8
Art. 31 Dimensione fosse.....	8
Art. 32 Esecuzione fosse.....	8
Art. 33 Autorizzazione per ricordi funebri.....	8
Art. 34 Posa di ricordi.....	8
Art. 35 Validità dell'autorizzazione.....	9
Art. 36 Messa in opera.....	9
Art. 37 Rimozione di lapidi e monumenti.....	9
Art. 38 Sgombero residui di opere.....	9
Art. 39 Manutenzione monumenti e tombe.....	9
Art. 40 Responsabilità del Comune per danni.....	9
Art. 41 Piantagioni private.....	10
Art. 42 Fiori nei fiamedi.....	10
Art. 43 Iscrizione su lastre dei loculi.....	10

TARIFFE.....	10
<i>Art. 44 Sepoltura</i>	10
<i>Art. 45 Cordonate</i>	10
<i>Art. 46 Monumenti e lapidi</i>	10
<i>Art. 47 Monumenti rimossi e sistemati</i>	11
<i>Art. 48 Adeguamento</i>	11
V. DISPOSIZIONI FINALI	11
<i>Art. 49 Diritto sussidiario</i>	11
<i>Art. 50 Disposizioni penali</i>	11
<i>Art. 51 Opere abusive</i>	11
<i>Art. 52 Contestazioni</i>	11
<i>Art. 53 Entrata in vigore</i>	11

I. Generalità

Sorveglianza e amministrazione

Art. 1 Base legale

Il Comune Politico esercita la sorveglianza sul cimitero come previsto dalla Legge cantonale sull'igiene pubblica del 2 dicembre 1984 e dall'Ordinanza cantonale sulle sepolture del 14 marzo 1977.

Art. 2 Autorità competente

L'Autorità competente è il Municipio.

Art. 3 Amministrazione e sorveglianza

Il Municipio con il proprio personale cura:

- la manutenzione del cimitero per quanto è di competenza del Comune;
- l'ordine;
- il disciplinamento e l'osservazione dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni;
- la tenuta dei registri delle inumazioni e delle esumazioni, delle urne cinerarie, ecc.;
- l'esecuzione delle inumazioni di salme e ceneri;
- l'esecuzione delle esumazioni ordinarie;

Art. 4 Delega

Il Municipio può delegare ad una istituzione o ad un custode la sorveglianza, la manutenzione e il servizio di pulizia del cimitero.

Art. 5 Orari d'apertura e di chiusura

L'orario d'apertura del cimitero è fissato dal Municipio, secondo le stagioni e le circostanze.

Art. 6 Divieto d'ingresso e contegno nel cimitero

L'entrata con animali è vietata come pure qualsiasi atto e contegno indecoroso.

Funerali

Art. 7 Notifica del decesso

Ogni decesso nel Comune deve essere notificato all'Ufficio dello stato civile. La notifica deve essere accompagnata dalla dichiarazione del medico attestante la causa del decesso.

Art. 8 Data d'inumazione

L'Ufficio dello stato civile o la polizia comunale, d'intesa con i familiari, fissano la data e l'orario per l'inumazione, tenuto conto del certificato medico, e dell'Ordinanza cantonale sulle sepolture.

Art. 9 Servizio funebre

Il servizio funebre è organizzato dai familiari ed è a loro carico. Al collocamento della bara è presente, se possibile, un delegato del Comune.¹

Art. 10 Norme di polizia

Il servizio d'ordine durante i funerali è di competenza della polizia comunale o cantonale.

II. Inumazioni

Diritto

Art. 11 Diritto all'inumazione

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone decesse nella giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) di persone decesse fuori dal Comune, ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonché gli attinenti e i dimoranti;
- c) il Municipio può concedere in via del tutto eccezionale l'inumazione di salme, ceneri ed ossa di persone non domiciliate e non attinenti nel Comune

Norme generali

Art. 12 Autorizzazione

Nessuna salma o resti di salma possono essere inumati nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Art. 13 Orario delle inumazioni

Tutte le inumazioni devono essere fatte, di regola, di giorno.

Art. 14 Tipo di cassa

Per le inumazioni nelle fosse è d'obbligo l'uso della cassa di legno dolce.

L'uso di casse di legno duro, metalliche o di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione è vietato. Se per esigenza sanitaria o altro devono essere inumati nei campi comunali feretri in metallo, gesso o simili o avvolti nella plastica, la fossa deve essere scavata a 2.00 metri di profondità. In questi casi, immediatamente prima della sepoltura, si curi in maniera decorosa che il feretro, rispettivamente la salma abbiano sempre una sufficiente aerazione, particolarmente se si rende necessario l'uso della plastica.

Il Municipio si riserva il controllo per mezzo di un suo incaricato.

Art. 15 Contenuto della bara

Una bara deve contenere solo una salma. Solo la madre e il neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.

Art. 16 Procedura di sepoltura

Le fosse per le inumazioni sono scavate volta per volta. Nel procedere alla sepoltura si deve avere cura che la terra levata per prima sia posta attorno al feretro e l'ultima (con le reliquie rinvenute) posata sopra lo stesso. In seguito la fossa deve essere riempita con il residuo materiale e formato un cumulo.

Art. 17 Ordine di sepoltura

L'ordine di sepoltura è stabilito dal Municipio secondo particolari direttive di pianificazione in riferimento al piano regolatore del cimitero.

Art. 18 Tipo di sepoltura

Nel cimitero sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:

- tombe per bambini fino all'età di 12 anni;
- tombe singole;
- loculi per urne cinerarie;

Art. 19 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del defunto, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate nei loculi del famedio. Un loculo può contenere al massimo tre urne. La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo assegnato dal Municipio in ordine progressivo deve avvenire alla presenza del delegato municipale. Con particolare richiesta e con il permesso del Municipio un'urna cineraria può essere sepolta anche in una tomba esistente. Per la durata di sepoltura fa stato la concessione della tomba esistente.¹

Concessioni e scadenze

Art. 20 Concessioni

Tombe singole e tombe per bambini:

- inizio concessione al decesso
- scadenza concessione 20-25 anni, a seconda delle necessità, non rinnovabile

Loculi per urne cinerarie (famedio):

- inizio concessione al decesso
- scadenza concessione 20 anni dall'ultima urna depositata nel loculo, non rinnovabile¹

Art. 21 Domanda di concessione

Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Per l'ottenimento di una concessione di cui all'art. 20, punto 2 o per il suo rinnovo, deve essere inoltrata istanza scritta e completa di tutte le generalità, al Municipio.

Art. 22 Avviso di scadenza

Sei mesi prima della scadenza della concessione il Municipio ne dà avviso agli interessati. Il contenuto delle urne cinerarie rimosse può essere riposto in un luogo del cimitero designato allo scopo.

Art. 23 Soppressione del cimitero

Tutte le concessioni cadono con la soppressione del cimitero.

Art. 24 Rientro in possesso

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando si renda necessario per ampliamento o per modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla precedente ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.

III. Esumazioni

Norme generali

Art. 25 Esumazioni ordinarie

Alla scadenza delle concessioni le salme o i loro resti possono essere rimossi, per decisione del Municipio, dando avviso ai familiari del defunto, sei mesi prima di procedere alla rimozione. Al momento della rimozione i parenti devono essere avvisati.

Art. 26 Ossario comune

Le ossa rinvenute nelle fosse in occasione delle esumazioni ordinarie vengono riseppellite. In particolare le ossa reclamate possono essere collocate in fosse occupate da altre salme salvo disposizioni contrarie del Municipio.

Art. 27 Oggetti di valore

Oggetti di valore rinvenuti sono di proprietà dei parenti del defunto. Qualora i parenti non sono più rintracciabili, tali oggetti diventano di proprietà comunale.

Art. 28 Posto libero

Nel caso d'esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

Art. 29 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite:

- a) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b) per la sistemazione del cimitero;
- c) a richiesta motivata dei familiari

Salvo nel caso in cui alla lettera a) nessuna salma può essere esumata prima che siano trascorsi vent'anni dalla inumazione senza il consenso dell'Autorità cantonale e senza la presenza del medico distrettuale e di un rappresentante del Municipio.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

IV. Organizzazione

Suddivisione del cimitero

Art. 30 Piano delle sepolture

L'area del cimitero di Soazza è suddivisa dal Municipio secondo il piano regolatore così organizzato:

Settore A

Settore B

Settore C

Famedio cinerario con numeri progressivi

Norme di edilizia

Art. 31 Dimensione fosse

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- a) fosse per bambini fino all'età di 4 anni:
 - m 1.00 di lunghezza, m 0.60 di larghezza e m 1.40-1.50 di profondità;
- b) fosse per bambini dai 4 fino ai 14 anni:
 - m 1.50 di lunghezza, m 1.00 di larghezza e m 1.40-1.50 di profondità;
- c) fosse per adulti:
 - m 2.00 di lunghezza, m 1.00 di larghezza e m 1.40-1.50 di profondità;
- d) distanza laterale da fossa a fossa m 0.30;

Art. 32 Esecuzione fosse

Le fosse sono eseguite dall'affossatore designato dal Comune.¹

Art. 33 Autorizzazione per ricordi funebri

Per la costruzione delle tombe, la posa di lapidi, o ricordi di qualsiasi natura, deve essere inoltrata domanda scritta al Municipio corredata dai relativi disegni in duplo.

E' necessario indicare il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e del materiale che si vuole adoperare.

Il Municipio ha la facoltà d'imporre al progetto quelle modifiche di carattere formale dettate dalle vigenti disposizioni.

Art. 34 Posa di ricordi

E' permesso la posa di cordonate e, dopo 12 mesi dal decesso, lapidi o monumenti, con le seguenti dimensioni:

Adulti

- altezza massima m 0.90
- larghezza m 0.70
- lunghezza m 1.60

Bambini 4-12 anni

- altezza massima m 0.90
- larghezza m 0.60
- lunghezza m 1.50

Bambini fino a 4 anni

- altezza massima m 0.90
- larghezza m 0.60
- lunghezza m 1.00

Art. 35 Validità dell'autorizzazione

Le autorizzazioni hanno validità di 12 mesi riservata la richiesta del rinnovo e il pagamento della relativa tassa.

Art. 36 Messa in opera

Le lapidi ed i monumenti devono essere trasportati già pronti per la messa in opera e non possono essere lavorati all'interno del cimitero.

Non è permesso nessun lavoro nei giorni festivi e la vigilia, come pure nel periodo dal 28 ottobre all'8 novembre.

Art. 37 Rimozione di lapidi e monumenti

L'Esecutivo può ordinare l'allontanamento di monumenti o i ricordi funerari esistenti ai muri. La rimozione, l'allontanamento e la sistemazione di lapidi, monumenti e ricordi viene eseguita dal Comune, che è l'unico responsabile, il quale fatturerà agli interessati le relative spese.

I monumenti di defunti senza discendenti o con eredi di ignota dimora che hanno un valore storico, artistico, culturale o di benemerenzza, possono non essere rimossi. La valutazione di tali eccezioni è fatta dal Municipio che, se lo riterrà necessario, potrà avvalersi della collaborazione di una speciale commissione.

Art. 38 Sgombero residui di opere

I residui di opere nei cimiteri devono essere immediatamente trasportati fuori dal recinto. In caso di ritardo nell'adempimento di questi obblighi, provvede il Comune a spese dei concessionari.

Art. 39 Manutenzione monumenti e tombe

Qualora i ricordi funebri necessitino di riparazioni o siano caduti in deperimento, è obbligo degli interessati di eseguire i lavori necessari nel termine assegnato. Nel caso in cui il proprietario non dà seguito, il Municipio provvede alla riparazione a spese degli interessati. Così dicasi anche per la pulizia delle tombe per la ricorrenza dei morti non eseguita entro il 27 ottobre.

Il Municipio provvede alla posa dei sostegni perimetrali di fosse abbandonate.

Art. 40 Responsabilità del Comune per danni

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni recati a terzi o da terzi.¹

Art. 41 Piantagioni private

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempre verdi sulle sepolture è vietata. Le piante sempre verdi non devono superare l'altezza di m 0.50. Quando i fiori e gli arbusti coltivati sulle sepolture sporgono dallo spazio assegnato o superano l'altezza prevista, il Municipio può farli regolare a spese degli interessati.

Art. 42 Fiori nei famedi

Nei famedi i fiori vanno collocati negli appositi vasi (modello prescritto uguale per tutti). E' vietata la posa di altri vasi ad eccezione del periodo dal 28 ottobre all'8 novembre. Dopo tale data i vasi non levati vengono eliminati.¹

Art. 43 Iscrizione su lastre dei loculi

Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi per urne cinerarie devono essere eseguite dal responsabile designato dal Municipio, secondo le modalità grafiche stabilite (nome, cognome, anno di nascita e di morte, ev. fotografia).

Tariffe

Art. 44 Sepoltura

1. Tassa di sepoltura (concessioni e inumazioni)

a) per i domiciliati	Fr.	1'000.00
b) per le persone che sono state domiciliate nel Comune e gli attinenti	Fr.	1'500.00
c) per le persone che non sono mai state domiciliate nel Comune	Fr.	2'500.00

2. Loculi per urne cinerarie

a) per i domiciliati (concessione 20-25 anni)	Fr.	500.00
b) per le persone che sono state domiciliate nel Comune e per gli attinenti	Fr.	1'000.00
c) per persone che non sono mai state domiciliate nel Comune	Fr.	2'000.00
d) la concessione per loculi esistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimane tale		

Le tasse per la seconda e terza urna nello stesso loculo ammontano al 50%.¹

3. Urne sepolte in una tomba esistente

a) per i domiciliati	Fr.	250.00
b) per le persone che sono state domiciliate nel Comune e per gli attinenti	Fr.	500.00
c) per persone che non sono mai state domiciliate nel Comune	Fr.	750.00

Art. 45 Cordonate

Posa cordonate

- per tombe di adulti e bambini	Fr.	50.00
---------------------------------	-----	-------

Art. 46 Monumenti e lapidi

Per monumenti e lapidi

- per tombe di bambini	Fr.	100.00
- per tombe di adulti	Fr.	200.00

Art. 47 Monumenti rimossi e sistemati

Abrogato

Art. 48 Adeguamento

Il Municipio è competente ad adeguare le tariffe.

V. Disposizioni finali

Art. 49 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi e regolamenti cantonali vigenti in materia.

Art. 50 Disposizioni penali

Chiunque contravvenisse al presente regolamento o rechi danno ai cimiteri è punito con una multa da Fr. 100.00 a Fr. 1'000.00; è riservata l'azione penale e di risarcimento dei danni.

Art. 51 Opere abusive

Tutte le opere costruite abusivamente devono essere demolite.

Art. 52 Contestazioni

Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Art. 53 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è stato accettato dall'Assemblea comunale del 26 febbraio 2007 ed entra in vigore dalla sua approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di altri atti normativi in contrasto con esso.

¹ Così deciso dall'Assemblea comunale del 4 aprile 2019.

Municipio di Soazza

Il Presidente comunale:

L. Mantovani



Il Segretario comunale:

P. Bortelli